Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2148

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2010(*)

Disposizioni per l'organizzazione in Italia dei campionati europei di calcio «UEFA EURO 2016»

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato a sostenere la realizzazione dei campionati europei di calcio 2016, per i quali l'Italia ha presentato la sua candidatura, affrontando il tema della difesa dei segni distintivi dell'Uefa, il tema dell'ingresso in Italia di soggetti provenienti da tutte Federazioni associate UEFA, la tutela dei non fumatori durante la manifestazione sportiva, il disincentivo all'utilizzo delle bevande alcoliche e varie disposizioni organizzative per la riuscita della manifestazione.

All'articolo 2 i comma 1 e 2 definiscono i segni distintivi di proprietà dell'UEFA e il concetto di attività di impresa ai fini della presente legge. Al comma 3 si affronta il tema della registrazione come «marchio» di tali beni immateriali mentre al comma 5 si affrontano le regole relative ai soggetti terzi che hanno stipulato contratti con l'UEFA in relazione alla manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016».

L'articolo 3 tratta dell'uso dei segni distintivi di proprietà dell'UEFA e la repressione dei fenomeni del cosiddetto «*ambush marketing*». In detto articolo si individua chi possiede la riserva dell'uso dei marchi e si chiariscono i divieti di utilizzo di segni distintivi volti a trarre in inganno i consumatori in relazione ai marchi di Euro 2016.

Nell'articolo 4 si definiscono i tempi e i modi per la registrazione dei marchi afferenti alla manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016».

Nell'articolo 5 si istituisce una commissione interministeriale allargata ai rappresentanti della UEFA atta a definire i casi in cui si renda necessaria una deroga in relazione alle disposizioni relative all'ingresso in Italia di soggetti provenienti da tutte le Federazioni associate all'UEFA.

L'articolo 6 estende la tutela della salute dei non fumatori nel periodo di svolgimento della manifestazione sportiva all'interno degli stadi mentre con l'articolo 7 si definiscono interventi per disincentivare l'utilizzo di bevande alcoliche e per favorire il consumo di bevande non alcoliche nel periodo della manifestazione sportiva stessa.

Con l'articolo 8 si definiscono disposizioni organizzative per la realizzazione della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016» ed in particolare con il comma 1 si definiscono i vincoli legati alla presenza di barriere architettoniche mentre con il comma 2 si dà mandato al Ministero dello sviluppo economico, di concerto coi Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Turismo di emanare un decreto volto a definire le modalità di accoglienza, assistenza e accompagnamento dei turisti – tifosi. Il comma 3 dello stesso articolo interviene sul tema della emanazione dei biglietti delegando il Ministero dell'interno a valutarne le modalità. Con il comma 5 si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri «l'Osservatorio per la realizzazione e l'adeguamento degli stadi «UEFA EURO 2016».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni volte a sostenere e a promuovere l'organizzazione dei campionati europei di calcio «UEFA EURO 2016» da parte dell'*Union of European Football Associations* (UEFA) delle Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e del Comitato Organizzatore.

Art. 2.

(Tutela dei segni distintivi dell'UEFA)

1. Ai sensi della presente legge costituiscono segni distintivi di proprietà dell'UEFA: i marchi, i loghi, le denominazioni, le sigle, i simboli, i colori e i trofei che contraddistinguono l'attività d'impresa dell'UEFA e la manifestazione «UEFA EURO 2016».

2. Rientrano nell'attività d'impresa di cui al comma 1 le attività agonistico-sportive organizzate dall'UEFA, inclusa quella denominata «UEFA EURO 2016», e le attività commerciali connesse o non connesse a quelle agonistico-sportive, tra le quali le attività di licenza d'uso dei segni distintivi, di sponsorizzazione e di *merchandising*.

3. I beni immateriali di cui al comma 1 appartengono in via esclusiva all'UEFA e non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da soggetti diversi dall'UEFA per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta da parte dell'UEFA stessa.

4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi

lingua o dialetto siano scritti, parole o riferimenti diretti ai beni immateriali di cui al comma 1 e alla manifestazione «UEFA EURO 2016» o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento della manifestazione sportiva organizzata dall'UEFA.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai marchi, ai loghi, alle denominazioni, ai simboli e ai colori che contraddistinguono le attività d'impresa di soggetti terzi che hanno stipulato un contratto, a qualunque titolo, con l'UEFA in relazione alla manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016».

6. Le registrazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono da considerarsi nulle.

Art. 3.

*(Uso dei segni distintivi di proprietà dell'UEFA in relazione alla manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016» e repressione dei fenomeni del cosiddetto «*ambush marketing*»)*

1. L'uso dei segni di cui all'articolo 2, comma 1, è riservato esclusivamente all'UEFA, nell'ambito della tutela prevista dall'articolo 20 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. È vietato pubblicizzare, detenere a fini commerciali, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e l'UEFA e i soggetti *partner* della UEFA medesima in relazione alla manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016».

3. È vietato intraprendere attività di commercializzazione parassitaria, intese come at-

tività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate dall'UEFA, al fine di ricavarne un profitto economico, del cosiddetto «*ambush marketing*». Sono considerati *ambush marketing*:

a) la vendita e commercializzazione di prodotti o servizi che facciano uso dei colori sociali o dei loghi delle squadre nazionali partecipanti alla manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016», delle federazioni sportive e dell'UEFA, abbinati ad altri segni distintivi, anche di *sponsor* o *partner* della predetta manifestazione sportiva, o di simboli geografici, storici o caricaturali, nonché ai nomi, pseudonimi o immagini di uno o più atleti, anche non più in attività, che, direttamente o indirettamente, richiamano le attività d'impresa dei predetti soggetti;

b) le attività di pubblicità e promozione, anche televisiva e radiofonica, di prodotti o servizi che, nel periodo di svolgimento della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016» o nei periodi che precedono o immediatamente seguono, sono accostati o abbinati ai colori sociali delle squadre nazionali di appartenenza ovvero a segni, suoni o immagini che, direttamente o indirettamente, richiamano le squadre di appartenenza ovvero richiamano l'UEFA o la stessa manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016».

4. L'uso dei beni immateriali di cui all'articolo 2, comma 1, è consentito per scopi esclusivamente informativi sulle attività di impresa delle squadre nazionali partecipanti alla manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016», delle federazioni sportive e dell'UEFA, da parte dei mezzi di comunicazione di massa.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai segni distintivi di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.

(Deposito di domande di registrazione di marchi afferenti la manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016» da parte di soggetti diversi dall'UEFA)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a sottoporre le domande di deposito relative ai segni distintivi di cui all'articolo 2, comma 1, presentate dai soggetti diversi dall'UEFA, agli accertamenti previsti per i marchi ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera *a)*, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e, ove ne ricorrono i presupposti, a respingerle.

Art. 5.

(Ingresso in Italia da parte di soggetti provenienti da Paesi Extra UE)

1. Al fine di consentire l'ingresso in Italia a soggetti provenienti da tutte le Federazioni associate all'UEFA, incluse quelle non facenti parte dell'Unione europea, allo scopo di prestare la loro collaborazione all'UEFA e al Comitato organizzatore della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016», nonché di partecipare alla manifestazione medesima per tutto il periodo previsto, è istituita presso il Ministero dell'interno una commissione interministeriale, composta da rappresentanti del medesimo Ministero, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'UEFA, col compito di valutare i diversi casi, segnalando all'autorità competente le eventuali necessità di deroga delle disposizioni in materia contenute nella legge 30 luglio 2002, n. 189. L'autorità competente si impegna ad accogliere tempestivamente le suddette richieste di deroga.

Art. 6.

(Estensione degli effetti delle disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori nel periodo di svolgimento della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016»)

1. Il divieto di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso agli stadi in cui sono disputate le partite della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016», nonché agli impianti sportivi in cui si tengono gli allenamenti delle squadre nazionali.

Art. 7.

(Misure finalizzate a disincentivare l'uso di prodotti alcolici e incentivare il consumo di bevande non alcoliche nel periodo di svolgimento della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016»)

1. Fermi i divieti previsti dalla normativa vigente in riferimento alla somministrazione di bevande alcoliche sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro 60 giorni antecedenti la data di inizio della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016», le misure finalizzate a disincentivare l'uso di bevande alcoliche e ad incentivare il consumo di bevande non alcoliche nel periodo di svolgimento della manifestazione medesima, ivi inclusa la possibilità di aumentare le accise relative alle bevande alcoliche.

Art. 8.

(Misure organizzative per lo svolgimento della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016»)

1. Gli stadi in cui vengono disputate le partite della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016», devono essere realizzati o ristrutturati in modo che non siano presenti barriere architettoniche permanenti tra i diversi settori all'interno degli stadi, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, nonché del decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per il turismo, sono definite, entro il 31 dicembre 2014, le misure finalizzate a migliorare le capacità di accoglienza, assistenza e accompagnamento dei turisti e dei tifosi nel corso di svolgimento della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016», anche sulla base di quanto previsto nel decreto del Ministero dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del 23 agosto 2007, n. 195.

3. Il Ministro dell'interno valuta, sulla base delle strutture di ricezione e mobilità dei turisti e dei tifosi per la manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016» e delle capacità infrastrutturali degli stadi in cui saranno disputate le partite della manifestazione predetta, l'adozione di provvedimenti che, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, incluso il decreto ministeriale del Ministero dell'interno 6 giugno 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del 30 giugno 2005, n. 150, consentano procedure flessibili

per l'emissione e il controllo dei biglietti nominativi a partire degli ottavi di finale della competizione.

4. Si applicano alla manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016» le disposizioni finalizzate alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di violenza di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 41, convertito con modificazioni, della legge 4 aprile 2007 n. 41.

5. È istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio per la realizzazione e l'adeguamento degli stadi «Uefa Euro 2016», al fine di monitorare le diverse fasi finanziarie, amministrative e tecniche relative ai diversi livelli di progettazione, alle procedure di gara e alla realizzazione e collaudo delle diverse infrastrutture, relativamente agli stadi in cui saranno disputate le partite della manifestazione sportiva «UEFA EURO 2016». Con regolamento, da emanarli ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i componenti dell'Osservatorio e le relative funzioni.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

€ 1,00